




REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

# Elezioni comunali **2016**



L'Ufficio elettorale di sezione  
e le operazioni di votazione  
e scrutinio





## Parte I

### L'Ufficio elettorale di sezione

## Composizione dell'Ufficio elettorale di sezione

L'Ufficio elettorale di sezione, di seguito "Ufficio", è composto dal presidente, tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.<sup>1</sup> Negli Uffici dove esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, gli scrutatori sono quattro. Lo stesso vale per gli Uffici che devono procedere alla raccolta del voto domiciliare. La composizione dell'Ufficio rimane invariata per tutta la durata delle operazioni, anche in caso di ballottaggio, fatti salvi ovviamente provvedimenti sostitutivi di singoli componenti per sopraggiunti gravi impedimenti.

L'Ufficio può legittimamente funzionare con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente; tuttavia, nel corso delle operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio tutti i componenti devono essere sempre presenti.<sup>2</sup>

L'incarico di presidente, scrutatore e segretario è obbligatorio e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo. I componenti, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.<sup>3</sup> Per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.<sup>4</sup>

Il presidente, lo scrutatore, il segretario che, senza giustificato motivo, rifiuta l'incarico o non è presente all'atto dell'insediamento dell'Ufficio, è punito con la multa da euro 306 a euro 516. La stessa sanzione si applica ai componenti che, senza giustificato motivo, si allontanano dall'Ufficio prima del termine delle operazioni.<sup>5</sup>

### 1. Il presidente

Il presidente dell'Ufficio è nominato dal Presidente della Corte d'appello di Trieste entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione. Il ventesimo giorno precedente la votazione la Corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti nominati.<sup>6</sup>

Se il presidente designato non può, per giustificati motivi, assumere l'incarico, deve avvertire immediatamente il sindaco e il Presidente della Corte d'appello, il quale nomina un nuovo presidente. Se non risulta possibile la surroga normale, il sindaco provvede alla sostituzione attingendo dall'albo di cui alla legge 53/1990 oppure, in via subordinata, designa un elettore iscritto nelle liste elettorali del comune<sup>7</sup>. Dopo l'insediamento dell'Ufficio il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente.

Il presidente:

a) decide, sentiti gli scrutatori, su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni e

<sup>1</sup> Articolo 22, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.

<sup>2</sup> Articolo 22, comma 8, della legge regionale 19/2013.

<sup>3</sup> Articolo 22, comma 7, della legge regionale 19/2013.

<sup>4</sup> Articoli 89, comma 2, 91, comma 2, 96, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

<sup>5</sup> Articolo 89, primo comma, del d.P.R. 570/1960.

<sup>6</sup> Articolo 22, comma 2, della legge regionale 19/2013.

<sup>7</sup> Articolo 22, comma 3, della legge regionale 19/2013.

- sui reclami, anche orali, presentati;<sup>8</sup>
- b) riceve le proteste e i reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio, notificati dagli ufficiali giudiziari;<sup>9</sup>
- c) esercita, nel corso della votazione, le funzioni di polizia attribuitegli dalla legge. In particolare, può:<sup>9</sup>
- disporre degli agenti della Forza pubblica per far espellere o arrestare chi disturba il regolare svolgimento delle operazioni o commette reato;
  - disporre di sua iniziativa, o su richiesta degli scrutatori, l'ingresso e la permanenza nella sala della votazione degli appartenenti alla Forza pubblica;
  - avanzare le richieste ritenute opportune alle autorità civili e militari, per assicurare agli elettori il libero accesso al seggio e impedire gli assembramenti all'esterno;
  - disporre, con ordinanza motivata e sentiti gli scrutatori, l'allontanamento degli elettori che hanno già votato quando ritiene che la loro permanenza disturbi il regolare svolgimento delle operazioni di votazione;
  - disporre l'allontanamento dalla cabina degli elettori che indugiano senza motivo nella votazione o che non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto;
  - allontanare dalla sala, sentiti gli scrutatori, il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni;
- d) decide, sentiti gli scrutatori, sulla nullità dei voti e sull'attribuzione dei voti contestati;<sup>10</sup>
- e) accerta il numero totale dei votanti e dichiara il risultato dello scrutinio.<sup>11</sup>

## **2. Il vicepresidente**

Il vicepresidente è scelto dal presidente tra gli scrutatori. Coadiuvato il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza temporanea sopraggiunta dopo l'insediamento dell'Ufficio.<sup>12</sup>

## **3. Gli scrutatori**

Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno precedente quello della votazione. Nella stessa seduta la Commissione provvede anche a formare una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori che non sono presenti all'atto dell'insediamento dell'Ufficio.<sup>13</sup>

Gli scrutatori:

- a) partecipano alle operazioni di autenticazione delle schede, identificano gli elettori e coa-

<sup>8</sup> Articolo 22, comma 9, della legge regionale 19/2013.

<sup>9</sup> Articolo 46 del d.P.R. 570/1960.

<sup>10</sup> Articolo 22, comma 9, della legge regionale 19/2013.

<sup>11</sup> Articoli 54, comma 1, e 66, comma 1, della legge regionale 19/2013.

<sup>12</sup> Articolo 22, comma 5, della legge regionale 19/2013.

<sup>13</sup> Articolo 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95.

- diuvano il presidente nelle operazioni di scrutinio;
- b) esprimono parere obbligatorio sui problemi che si verificano durante le operazioni e sui reclami, anche orali, presentati, nonché sull'attribuzione provvisoria dei voti contestati. Esprimono, inoltre, parere obbligatorio nel caso in cui il presidente intenda emanare l'ordinanza di sgombero della sala nei confronti degli elettori che hanno già votato. In materia di polizia, se tre scrutatori lo richiedono, il presidente ha l'obbligo di far entrare la Forza pubblica nella sala;
  - c) esprimono ulteriori pareri su richiesta del presidente.

#### **4. Il segretario**

Il segretario è scelto dal presidente, prima dell'insediamento dell'Ufficio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.<sup>14</sup> In caso di temporanea assenza o impedimento del segretario, il presidente sceglie tra gli scrutatori un sostituto.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni dell'Ufficio provvedendo, in particolare, alla compilazione del verbale, alla registrazione dei voti nelle tabelle di scrutinio, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla preparazione delle buste.

#### **5. Sostituzioni**

La composizione dell'Ufficio resta invariata così com'era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se nel frattempo si presentano gli scrutatori che erano stati sostituiti perché assenti all'atto dell'insediamento.

Se dopo l'insediamento dell'Ufficio alcuni dei componenti risultano assenti per sopravvenuto impedimento, si provvede alla sostituzione degli stessi con le modalità ordinarie sopra illustrate, eventualmente anche chiamando coloro che erano stati inizialmente designati e non si erano presentati il sabato.

Della composizione dell'Ufficio e della eventuale sostituzione di alcuni componenti è dato atto nel verbale.

## **I rappresentanti delle liste dei candidati**

#### **6. Designazione**

I delegati delle liste dei candidati possono designare presso ciascun Ufficio due rappresentanti di lista, uno effettivo e uno supplente.<sup>15</sup>

La designazione deve essere effettuata in forma scritta e la firma dei delegati deve essere

<sup>14</sup> Articolo 22, comma 6, della legge regionale 19/2013.

<sup>15</sup> Articolo 26, comma 1, della legge regionale 19/2013.

autenticata da uno dei seguenti soggetti:<sup>16</sup>

- consiglieri regionali,
- notai,
- giudici di pace,
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali,
- segretari delle procure della Repubblica,
- presidenti delle province e assessori provinciali,
- sindaci e assessori comunali,
- presidenti dei consigli comunali e provinciali,
- presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- segretari comunali e provinciali,
- funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia,<sup>17</sup>
- consiglieri provinciali e comunali che hanno comunicato la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco.

Per quanto riguarda la potestà autenticatoria del pubblico ufficiale, si rinvia alla pubblicazione "Presentazione e ammissione delle candidature".

L'autenticazione [come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445] deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del citato d.P.R., e cioè:<sup>18</sup>

- deve essere effettuata di seguito alla sottoscrizione;
- il pubblico ufficiale che autentica deve attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante;
- il pubblico ufficiale, inoltre, deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma e il timbro dell'Ufficio.

L'accertamento dell'identità del sottoscrittore avviene sulla base di un documento di identità con fotografia,<sup>19</sup> oppure per conoscenza personale.

## **7. Consegna delle designazioni e verifica dei requisiti**

Le designazioni dei rappresentanti di lista sono presentate entro il venerdì precedente il giorno della votazione al segretario comunale, che ne cura la trasmissione agli Uffici di sezione. In alternativa, le designazioni possono essere consegnate direttamente ai presidenti di seggio il sabato pomeriggio oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della

<sup>16</sup> Articolo 26, comma 2, della legge regionale 19/2013; articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

<sup>17</sup> È superato l'orientamento ai sensi del quale si ritenevano competenti ad autenticare solamente i funzionari che avevano ricevuto apposito specifico incarico e non anche quelli autorizzati alle autentiche in via generale (Tar Abruzzo, 19 luglio 2001, n. 642).

<sup>18</sup> Parere 29 marzo 2002, n. 3650 della Direzione regionale per le autonome locali. Si veda anche la circolare del Ministero dell'interno – Direzione centrale per i servizi elettorali – 12 marzo 2001, n. 16.

<sup>19</sup> Non sono pertanto da ritenersi validi ai fini dell'identificazione del sottoscrittore il codice fiscale o documenti attestanti il titolo alla pensione (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 giugno 2001, n. 3212; Consiglio di Stato, V Sezione, 29 ottobre 2012, n. 5504).

votazione.<sup>20</sup>

Le designazioni dei rappresentanti di lista per tutte le sezioni dello stesso comune possono essere contenute in un unico atto; in questo caso al presidente dell'Ufficio viene presentato un estratto autenticato, contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

I presidenti verificano che la designazione dei rappresentanti di lista sia regolare tenendo presente che:

- a) solo i delegati possono designare i rappresentanti. A tal fine, ai presidenti degli Uffici viene consegnato dal comune l'elenco dei delegati;
- b) il rappresentante designato deve essere elettore del comune;<sup>21</sup>
- c) l'autenticazione delle firme dei delegati deve essere effettuata nei modi sopra descritti.

Quando tali condizioni non sussistono, in tutto o in parte, o non sono comprovate, il presidente non può ammettere ad assistere alle operazioni i rappresentanti designati.

Le designazioni dei rappresentanti di lista valgono con riferimento anche all'eventuale turno di ballottaggio, fatte salve diverse determinazioni dei delegati di lista.

## **8. Facoltà**

I rappresentanti di lista non fanno parte dell'Ufficio e possono presentarsi anche nel corso delle operazioni, purché le designazioni siano state precedentemente presentate nei termini e nei modi indicati. Della loro designazione e della loro effettiva presenza nel corso delle operazioni viene dato atto nel verbale.

I rappresentanti di lista effettivi o, in caso di assenza, quelli supplenti hanno diritto di assistere a tutte le operazioni, sedendo al tavolo dell'ufficio o in prossimità, e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni.<sup>22</sup> Inoltre i rappresentanti possono:

- a) firmare in ciascun foglio il verbale dell'Ufficio e sottoscriverlo;<sup>23</sup>
- b) firmare le strisce di chiusura dell'urna e le strisce apposte alle finestre e all'entrata del seggio;
- c) portare, all'interno della sala della votazione, un distintivo con riprodotto il contrassegno della lista.

Nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, i rappresentanti non possono compilare elenchi delle persone che hanno o non hanno votato.

Il presidente, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, garantisce ai rappresentanti di lista la concreta possibilità di adempiere al loro incarico.

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Articolo 26, comma 3, della legge regionale 19/2013.

<sup>21</sup> Articolo 26, comma 1, della legge regionale 19/2013.

<sup>22</sup> Articolo 26, comma 4, della legge regionale 19/2013.

<sup>23</sup> Articolo 67, comma 3, della legge regionale 19/2013.

<sup>24</sup> Articolo 96, quinto comma, del d.P.R. 570/1960.

Anche i rappresentanti di lista, al pari dei componenti l'Ufficio, durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali.<sup>25</sup> Per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.

## Uffici per la raccolta del voto nei luoghi di cura, di detenzione e del voto domiciliare

### 9. Sezione ospedaliera

Negli ospedali con almeno 200 posti-letto è istituita (ogni 500 letti o frazioni di 500) una Sezione ospedaliera nella quale si insedia un Ufficio composto e funzionante secondo la disciplina prevista per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.<sup>26</sup>

### 10. Seggio speciale

Il Seggio speciale viene istituito nelle sezioni nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o altri luoghi di cura<sup>27</sup> con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o istituti di detenzione. Inoltre, il Seggio speciale viene istituito anche presso le Sezioni ospedaliere, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi nelle cabine per esprimere il voto.<sup>28</sup>

Il Seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal Presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori nominati nei termini e nei modi ordinari previsti per tali nomine. Il segretario è scelto dal presidente tra i due scrutatori.<sup>29</sup>

Il Seggio speciale si insedia contemporaneamente all'Ufficio elettorale di sezione. La sostituzione dei componenti eventualmente assenti o impossibilitati avviene nei modi già descritti con riferimento all'Ufficio elettorale di sezione.

### 11. Compiti del Seggio speciale

Il Seggio speciale ha il compito di raccogliere il voto:

- a) dei ricoverati nei luoghi di cura da 100 a 199 posti letto;
- b) dei detenuti che hanno il diritto di voto, nei luoghi di detenzione;
- c) dei ricoverati nei luoghi di cura con 200 o più posti letto che non possono muoversi per andare a votare nelle cabine.

<sup>25</sup> Articolo 112 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e articolo 24 del d.P.R. 570/1960

<sup>26</sup> Articolo 57, comma 1, della legge regionale 19/2013.

<sup>27</sup> Nell'espressione "altri luoghi di cura" sono comprese anche le strutture sanitarie (anche di modesta entità, quali le infermerie) presenti nelle case di riposo e negli istituti per l'assistenza e la riabilitazione dei lungodegenti.

<sup>28</sup> Articolo 58, comma 1, 61, comma 5 e 57, comma 3 della legge regionale 19/2013.

<sup>29</sup> Articolo 58, comma 2, della legge regionale 19/2013.

Il presidente del Seggio speciale concorda con la direzione sanitaria dei luoghi di cura o con la direzione dei luoghi di detenzione l'ora in cui raccoglierà il voto dei ricoverati o dei detenuti.

Alle operazioni del Seggio speciale possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione.<sup>30</sup>

Terminate le operazioni di raccolta del voto, le schede votate vengono chiuse in una busta e portate nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione per essere inserite nell'urna.

Nessun altro compito può essere attribuito al presidente e agli scrutatori del Seggio speciale i quali, in particolare, non partecipano alle operazioni di autenticazione delle schede né a quelle di scrutinio.

## **12. Ufficio distaccato**

Quando nella circoscrizione della sezione esistono ospedali o altri luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, il voto degli elettori ricoverati è raccolto dall'Ufficio distaccato, di cui fanno parte il presidente, uno degli scrutatori e il segretario dell'Ufficio elettorale di sezione.<sup>31</sup>

L'Ufficio distaccato procede alla raccolta del voto degli elettori degenti durante le ore in cui è aperta la votazione. Anche in questo caso il presidente concorda con la direzione sanitaria l'ora in cui la raccolta del voto sarà effettuata. Durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente dell'Ufficio elettorale di sezione sono assunte dal vicepresidente e quelle di segretario sono affidate ad un altro scrutatore.

Alle operazioni dell'Ufficio distaccato possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione.

## **13. Raccolta del voto a domicilio**

L'Ufficio distaccato procede anche alla raccolta del voto presso il domicilio degli elettori affetti da gravi infermità che rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.<sup>32</sup>

È opportuno che il presidente decida preventivamente l'orario in cui procederà alla raccolta del voto domiciliare, preavvisando gli interessati tramite il comune. Alle operazioni di raccolta del voto domiciliare possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione.

## **Il materiale elettorale e la sala della votazione**

### **14. Il materiale per le operazioni di voto e scrutinio**

La mattina del sabato che precede il giorno della votazione il presidente dell'Ufficio si pre-

<sup>30</sup> Articolo 58, comma 3, della legge regionale 19/2013.

<sup>31</sup> Articolo 59 della legge regionale 19/2013.

<sup>32</sup> Articolo 60 della legge regionale 19/2013.

senta in comune per ricevere il seguente materiale:<sup>33</sup>

- a) le schede di votazione, chiuse in scatole sigillate;
- b) il bollo della sezione, chiuso in una scatola sigillata;
- c) l'urna per la votazione;
- d) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione o dalla Sottocommissione elettorale circondariale, ed eventualmente la copia della lista elettorale aggiunta dei cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea che hanno chiesto di votare;
- e) tre copie del manifesto delle candidature (due copie sono affisse nella sala della votazione e una rimane a disposizione dell'Ufficio);
- f) il manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;
- g) il verbale, o il relativo estratto, di nomina degli scrutatori ed, eventualmente, anche quello di nomina degli scrutatori del Seggio speciale;
- h) l'elenco dei delegati delle liste autorizzati a designare i rappresentanti, nonché le designazioni già presentate alla segreteria del comune;
- i) le matite copiative per l'espressione del voto e gli stampati (buste, verbali, tabelle di scrutinio) da utilizzare nel corso delle operazioni.

Il presidente controlla che tutto il materiale sia stato consegnato e segnala al sindaco eventuali carenze o inconvenienti.

Ricevuti in consegna gli oggetti e gli stampati, il presidente diviene responsabile della loro conservazione e custodia.

## **15. Elenchi di particolari categorie di elettori**

Al presidente sono inoltre consegnati gli elenchi delle seguenti categorie di elettori:

- a) elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello della votazione) o anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste;
- b) elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- c) elettori che hanno perso il diritto elettorale o per perdita della cittadinanza italiana ovvero in base a sentenza o ad altro provvedimento dell'autorità giudiziaria, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;
- d) elettori degenti o detenuti, iscritti nelle liste della sezione, che hanno dichiarato di voler votare, rispettivamente, nel luogo di cura o nel luogo di detenzione;
- e) elettori della sezione che votano presso il domicilio situato nella circoscrizione di altre sezioni del comune;
- f) elettori ammessi a votare in base ad attestazione del sindaco;
- g) elettori che non possono votare nella sezione perché già iscritti nelle liste di altra sezione o di altro comune;
- h) elettori residenti all'estero;
- i) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni.

<sup>33</sup> Articolo 42 della legge regionale 19/2013.

## **16. Materiale per il Seggio speciale e l'Ufficio distaccato**

Nelle sezioni elettorali nelle quali viene costituito il Seggio speciale o l'Ufficio distaccato, il presidente riceve inoltre:

- a) un secondo bollo da utilizzare solo per timbrare la tessera elettorale degli elettori degen-  
ti o detenuti; un ulteriore bollo da utilizzare solo per timbrare la tessera elettorale degli  
elettori che votano presso il domicilio;
- b) l'elenco degli elettori degen-  
ti o detenuti iscritti in altre sezioni del comune che hanno  
dichiarato di voler votare nel luogo di cura o di detenzione;
- c) gli elenchi degli elettori che hanno dichiarato di voler votare presso la propria dimora  
situata nella circoscrizione della sezione, iscritti nella stessa sezione elettorale o in altre  
sezioni del comune;
- d) gli stampati (buste, verbali) necessari per le operazioni del Seggio speciale o dell'Ufficio  
distaccato.

## **17. Arredo della sala della votazione**

L'arredo della sala deve rispettare i seguenti requisiti, che devono essere verificati dal presi-  
dente:

- a) **urna**  
l'urna è collocata sul tavolo in modo da essere sempre visibile a tutti; <sup>34</sup>
- b) **cabine per l'espressione del voto**  
in ogni sezione sono installate, salva comprovata impossibilità, quattro cabine, di cui  
una destinata ai portatori di handicap.  
Le cabine devono essere separate l'una dall'altra e collocate in modo da rimanere isolate  
e a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo che divide la sala; il tavolo  
all'interno delle cabine deve essere completamente sgombro; <sup>34</sup>
- c) **manifesti da affiggere nella sala**  
all'interno della sala devono essere affissi, in modo da consentire un'agevole lettura an-  
che da parte degli elettori non deambulanti, il manifesto delle candidature e il manifesto  
esplicativo delle modalità di voto; <sup>35</sup>
- d) **illuminazione della sala e delle cabine**  
i mezzi di illuminazione, normale e sussidiaria, devono essere disposti in modo che la sala  
e le cabine siano sufficientemente illuminate anche nelle ore notturne;
- e) **sala priva di barriere architettoniche**  
nella sezione ubicata in sede priva di barriere architettoniche, gli arredi sono di-  
sposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti: di leggere il manifesto  
delle candidature; di votare in assoluta segretezza; di svolgere eventualmente le funzio-  
ni di componente l'Ufficio o di rappresentante; di assistere alle operazioni. <sup>36</sup>

<sup>34</sup> Articolo 43, comma 1, della legge regionale 19/2013.

<sup>35</sup> Articolo 43, comma 2, della legge regionale 19/2013.

<sup>36</sup> Articolo 43, comma 3, della legge regionale 19/2013.

Almeno una delle cabine deve essere attrezzata con un idoneo piano di scrittura.<sup>36</sup>  
La sezione è segnalata con il simbolo dei portatori di handicap.<sup>37</sup>

I presidenti delle sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti-letto accertano che negli stessi sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto. Analoga verifica effettuano i presidenti del Seggio speciale.

## **18. Accesso alla sala della votazione**

Nella sala della votazione possono entrare soltanto gli elettori in possesso della tessera elettorale che attesta la loro iscrizione nella lista della sezione o di altro documento che dia diritto di votare nella sezione.<sup>38</sup>

Nella parte della sala destinata all'Ufficio gli elettori possono entrare solo per votare, o per identificare o aiutare altro elettore, trattenendosi per il tempo strettamente necessario.<sup>39</sup>

Possano in ogni caso entrare nella sala:

- a) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, su richiesta del presidente o, in caso di tumulti o disordini, anche senza richiesta;
- b) gli ufficiali giudiziari, per la notifica dei reclami relativi alle operazioni;
- c) tutti coloro i quali devono compiere incarichi previsti dalla legge.

## **Sanzioni penali**

È opportuno che il presidente dell'Ufficio, all'atto dell'insediamento, ricordi le sanzioni previste nei confronti dei componenti e dei rappresentanti per violazione delle norme di legge.

Gli articoli del d.P.R. 570/1960 sui quali è opportuno richiamare l'attenzione sono i seguenti: 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98 e 99. Gli articoli 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98 e 99 prevedono sanzioni anche nei confronti di chiunque turba, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio.

## **19. Azione penale**

Il presidente, gli scrutatori e il segretario, in qualità di pubblici ufficiali, hanno l'obbligo di rilevare i casi di violazione di legge che rivestono estremi di reato, facendo rapporto al Pubblico Ministero o a un ufficiale di Polizia giudiziaria.<sup>40</sup>

Se la violazione è commessa dal presidente, dal vicepresidente, da elettori o rappresentanti, gli scrutatori e il segretario promuovono direttamente l'azione penale richiedendo l'interven-

<sup>37</sup> Articolo 43, comma 4, della legge regionale 19/2013.

<sup>38</sup> Articolo 44 della legge regionale 19/2013.

<sup>39</sup> Articolo 43, comma 1, della legge regionale 19/2013.

<sup>40</sup> Articolo 331 del codice di procedura penale.

to della competente Autorità giudiziaria, oppure sollecitano il presidente o il vicepresidente a promuovere l'azione.

Al medesimo obbligo sono soggetti gli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio di ordine pubblico presso le sezioni.

Infine, l'elettore che, trovandosi nella sala della votazione, rilevi violazioni di legge o irregolarità nelle operazioni di voto, può procedere alla relativa denuncia.

## Il verbale dell'Ufficio

Nel verbale dell'Ufficio vengono registrate dal segretario tutte le operazioni svolte e le decisioni adottate dal presidente con riferimento alla nullità dei voti, ai voti contestati e alle proteste e ai reclami presentati. In apposito verbale vengono registrate le operazioni svolte dall'Ufficio distaccato e dal Seggio speciale in occasione della raccolta del voto domiciliare, dei degenti e dei detenuti.

Il verbale è atto pubblico al quale è attribuita fede privilegiata (fino a querela di falso) con riferimento alla dimostrazione della regolarità delle operazioni in esso documentate.<sup>41</sup>

Il presidente e il segretario hanno la piena responsabilità della regolare compilazione del verbale e, in caso di inadempienza, incorrono nelle sanzioni amministrative o penali previste dalla legge.

Il verbale viene compilato in due esemplari, firmati in ciascun foglio e sottoscritti da tutti i componenti l'Ufficio e dai rappresentanti di lista che lo richiedono.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Articolo 67, comma 2, della legge regionale 19/2013.

<sup>42</sup> Articolo 67, comma 3, della legge regionale 19/2013.